



Comune di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

03/12/2015

N. 363

OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE PETROSINO + LE LUXE S.R.L. // COMUNE DI AVELLINO + BUILDING AND PLANNING AVVERSO SENTENZA N. 3854 DEL 2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI- INCARICO A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO PERROTTA

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sig. Foti Paolo

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
FOTI PAOLO	SINDACO	SI
IAVERONE MARIA ELENA	ASSESSORE	SI
CILLO MARCO	ASSESSORE	SI
IANNACCONI ARTURO	ASSESSORE	SI
MELE TERESA	ASSESSORE	SI
PREZIOSI COSTANTINO	ASSESSORE	SI
PUGLIESE IDA	ASSESSORE	NO
TOMASONE UGO	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del D.L.G.S. 267/2000

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
FAVOREVOLE
- su proposta dell'Assessore Mele Teresa

Su proposta dell'Assessore al Contenzioso

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminati

- Il ricorso per Cassazione notificato dal sig. Alfonso Petrosino, C.F. PTR LNS 52B16 F912N, nato a Nocera Inferiore il 16/02/1952 quale successore e avente causa di Le Luxe s.r.l. e Le Luxe S.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Paolo Sandulli, contro il Comune di Avellino e nel contraddittorio di Planning and Building S.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3854/2014, che ha determinato in € 819.789,93 l'ammontare delle indennità di esproprio ed in ragione di € 369.102,39 l'ammontare delle indennità di occupazione legittima dell'area edificatoria estesa mq 5.067 espropriata in danno di Planning and Building s.r.l., condannando il Comune di Avellino al relativo deposito, presso la Cassa DD.PP. ed alla refusione delle spese e competenze del giudizio;
- le richieste di controparte avanzate con il suddetto ricorso e volte, in via principale, alla cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 384, co. II, c.p.c. della pronuncia della Corte di Appello e, in subordine, alla cassazione con rinvio della stessa, previa richiesta di enunciazione di vari principi di diritto in materia di indennità di esproprio e di indennità di occupazione legittima di suoli;

Richiamata

- la nota dell'Avvocatura Comunale prot. n. 62297 del 4/11/2015, nella quale si rappresenta che trattasi di *"un contenzioso di elevato valore e complessità, con precedenti affidati all'Avv. Alessandro Perrotta"*.

Con tale comunicazione i Legali dell'Ente hanno manifestato l'impossibilità di assumere la difesa in giudizio del Comune sulla base dei seguenti rilievi:

- la imminente scadenza per la costituzione in giudizio;
- la circostanza che la fattispecie giuridica è completamente sconosciuta all'Avvocatura;
- la mancanza agli atti di ufficio degli atti della documentazione prodotti dalla difesa del Comune di Avellino nei giudizi precedenti;
- l'attuale carenza di organico dell'Ufficio Avvocatura e l'ulteriore onere legato all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria in corso di svolgimento;
- il rischio che dall'assunzione dell'incarico da parte dell'Avvocatura potrebbe derivare una compromissione della *"indispensabile e preventiva attività che gli avvocati dell'Ente hanno il dovere, ma, contestualmente, anche il diritto di svolgere con*

dovute garanzie al fine di evitare di incorrere in responsabilità e non arrecar pregiudizi a se stessi per l'attività professionale ad all'Ente"

- la difficoltà di occuparsi dello studio di "*tutta la lunga vicenda processuale*" e della redazione di un controricorso per Cassazione e di un eventuale ricorso incidentale

Considerato

- che appare necessario resistere in giudizio per dedurre le giuste difese in favore del Comune e dimostrare la legittimità della condotta dell'Ente e, di conseguenza conferire il relativo mandato difensivo ad un legale esterno esperto in materia;
- che l'Avv. Alessandro Perrotta del foro di Avellino, difensore di fiducia dell'Ente, possiede una comprovata esperienza in materia di Diritto Amministrativo ed Urbanistico, con particolare riguardo alle materie della espropriazione immobiliare per pubblica utilità e della occupazione legittima di suoli, nonché le competenze necessarie per garantire al Comune di Avellino un'adeguata difesa in considerazione della complessità e della delicatezza della questione giudiziaria da trattare;
- che il conferimento dell'incarico all'Avv. Perrotta si rende opportuno anche in considerazione del rispetto della continuità della linea difensiva dell'Ente, avendo tale Professionista già difeso l'Ente nei giudizi dei gradi precedenti a quello che ci occupa;

Preso atto del preventivo fatto pervenire in data 17/11/2015 dall'Avv. Alessandro Perrotta per € 7.183,40 per diritti e onorari, oltre spese forfettarie al 15% per € 1077,51, oltre C.P.A. al 4% per € 330,44 e I.V.A. al 22% per € 1.890,10, oltre € 2.000,00 per presumibili esborsi, per un totale omnicomprendente di € 12.481,45 al lordo della R.A., redatto sulla base dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014- valore della causa: indeterminabile e di particolare importanza;

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn. 872/98 e 720/2000 in materia di affidamento di incarichi ad avvocati esterni all'Ente, nonché la Delibera di G.C. n. 39/2004 relativamente alle modalità di tariffazione degli Avv.ti esterni;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito con estrema urgenza, attesi i termini fissati dagli artt. 370 e 371 c.p.c. per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale;

Dato atto della procura già conferita dal Sindaco all'Avv. Alessandro Perrotta;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e, in particolare, gli artt. 48 e 107;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 D.Lgs.n.267/2000, del Dirigente del Servizio Legale in merito all'opportunità del conferimento dell'incarico ad un legale esterno, in via del tutto eccezionale, per le ragioni su esposte e manifestate dall'Avvocatura Comunale con nota prot. n. 62297 del 4/11/2015;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente al Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di prendere atto che la premessa è parte integrante del presente deliberato
- di resistere nel giudizio promosso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, instaurato con ricorso notificato in data 28/10/2015, prot. ingr. n. 62017 del 3/11/2015, nell'interesse del Sig. Petrosino Alfonso e della Le Luxe S.r.l. contro il Comune di Avellino;
- di prendere atto della procura a firma del Sindaco già conferita all'Avv. Alessandro Perrotta e di confermare pertanto l'affidamento dell'incarico al suddetto Professionista;
- di conferire il relativo mandato difensivo, per le ragioni espresse in premessa, all'Avv. Alessandro Perrotta, con Studio in Avellino alla via Partenio;
- di demandare al Dirigente del Servizio Legale l'adozione dell'impegno di spesa di € **12.481,45 (dodicimilaquattrocentoottantuno/45)**, di cui € 2.000,00 per presumibili esborsi, € 7.183,40 per diritti e onorari, oltre spese forfettarie al 15% per € 1.077,51, oltre C.P.A. al 4% per € 330,44 e I.V.A. al 22% per € 1.890,10, al lordo della R.A., redatto sulla base dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014- valore della causa: indeterminabile e di particolare importanza;
- di rimettere la presente al Dirigente dell'Ufficio Legale per ogni provvedimento consequenziale sia in ordine alla formalizzazione dell'incarico di cui sopra con la nomina dell'Avv. Alessandro Perrotta, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, sia per l'impegno della spesa relativa alla prestazione professionale che, nel tener conto delle indicazioni del Legale, sarà comunque contenuta entro e non oltre i minimi dei limiti tariffari;
- di dare alla presente immediata esecutività

Il Dirigente del Settore Finanze

Dott. G. Marotta

Il Dirigente Servizio Legale

Dott.ssa G. Muollo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 11/12/2015

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

L'oggetto della sujestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _____ in data _____, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell'art. 125 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Messo Comunale

f.to

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11/12/2015 come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il _____
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE